

FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA PROGETTO "IMPRESA ITALIA"

ai sensi dell'art.116 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ConfeserFidi Società Consortile a r.l.

Sede Legale: Via dei Lilla, 22 - 97018 Scicli (RG)
Capitale Sociale al 31/12/2008: € 3.072.000
C.F./P.I. e n° Iscrizione Registro Imprese: 01188660888
N° iscrizione Banca d'Italia, Sezione Intermediari Finanziari ex art.155 c.4: 30911
Tel: 0932 834400 Fax: 0932 835226
E-mail: info@confeserfidi.it Web: www.confeserfidi.it

Per il Collocamento della Garanzia ConfeserFidi si serve anche di Consulenti di:

EuroFidi Società Cooperativa

Sede Legale: Via G.Perlasca, 16/b - 97100 Ragusa (RG)
P.I.: 01188710881 - C.F. e n° Iscrizione Registro Imprese: 90011450880
N° iscrizione Banca d'Italia, Sezione Intermediari Finanziari ex art.155 c.4: 31710

Per le offerte fuori sede - Dati identificativi dell'Agente in attività finanziaria tramite il quale il Cliente è entrato in rapporti con l'Intermediario Finanziario, o del Mediatore Creditizio che ha messo il Cliente in relazione con l'istituto:

Ragione Sociale: _____

Indirizzo: _____

Numero Albo o Elenco Banca d'Italia _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA

Garanzia rilasciata dal Confidi ConfeserFidi Società Consortile a r.l.

L'attività di erogazione del credito di firma si sostanzia nel rilascio, da parte del Confidi, di garanzie di tipo mutualistico prestate nell'interesse della clientela e a beneficio di soggetti terzi (Istituti di Credito e Intermediari Finanziari). A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

ConfeserFidi Società Consortile a r.l., svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte, dalle imprese Socie.

A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene chiamato dalla Banca erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione (omnibus o specifica), pegno, ipoteca, etc.. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

I Costi di Iscrizione al Confidi ConfeserFidi Società Consortile a r.l.

Quota di Capitale Sociale: € 250,00 (una quota) - **rimborsabile a termini statutari**;

Quota di Capitale Sociale Integrativo: min € 0,00 - max € 2.500,00 (una quota ogni € 25.000 di finanziamento erogato dalla Banca, a partire da € 25.000) - **rimborsabile a termini statutari**;
Tassa di Ammissione (una tantum): € 175,00 - **non rimborsabile**.

I Costi di Acquisto della Garanzia

Contributo di Gestione: min 1,80% - max 2,90% del finanziamento erogato dalla Banca (con un minimo di € 260,00) - **non rimborsabile**;

Contributo di Garanzia: min 1,50% - max 5,0% del finanziamento erogato dalla Banca (con un minimo di € 260,00) - **non rimborsabile**;

Contributo di Collocamento Eurofidi: min 0,00% - max 1,20% del finanziamento erogato dalla Banca - **non rimborsabile**;

Contributo di Controgaranzia Eurofidi: 0,50% del finanziamento erogato dalla Banca (con un minimo di € 260,00) - **non rimborsabile**.

La definizione delle condizioni applicate, all'interno della forbice min/max evidenziata, dipende dallo Scoring (A,B,C) assegnato all'operazione del Cliente/Socio. Gli importi sono da versare all'atto di erogazione del finanziamento.

Per gli affidamenti a revoca (scopertura bancaria in c/c, anticipi etc.), gli importi si intendono calcolati per 36 mesi.

SEZIONE IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Iscrizione al Confidi ed ammissione del Socio

Possono essere ammessi a Socio del Confidi tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività previste nello statuto sociale, aventi i requisiti previsti nell'Art.13 dello stesso. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione e dei costi di acquisto della garanzia, come riportato nella prima parte della Sezione III.

Diritti del Socio

Ai sensi dell'Art.2468, c.3, del Codice Civile, ai Soci che siano titolari di quote del valore nominale superiore a quelli indicati nell'articolo 28.3 dello Statuto è attribuito il diritto - modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo dall'articolo 23.4 - di eleggere il numero ivi indicato di membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivellarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il "Confidi".

L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del "Confidi" e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

Obblighi del Socio

- Versamento delle quote sociali, delle commissioni e degli altri oneri come riportato nella Sezione III;
- trasmissione al Confidi dei dati e delle notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale;
- versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi, nonché rimborso delle spese sostenute dal Confidi per suo conto e risarcimento dei danni subiti dalla stessa e a lui imputabili.

Esclusione del Socio

ConfeserFidi Società Consortile a r.l.

Sede Legale: Via dei Lilla, 22 - 97018 Scicli (RG)
Capitale Sociale al 31/12/2008: € 3.072.000
C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese: 01188660888
N° iscrizione Banca d'Italia, Sezione Intermediari Finanziari ex art.155 c.4: 30911
Tel: 0932 834400 Fax: 0932 835226
E-mail: info@confeserfidi.it Web: www.confeserfidi.it

Il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente, dettagliatamente riportati dall' Art.15 dello Statuto, può essere escluso dal Confidi.

Ai sensi dell' Art.18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

- che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall' articolo 13.1 dello Statuto;
- che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di onorabilità di cui all' articolo 13.2 dello Statuto;
- che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del "Confidi";
- che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno di attuazione e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del "Confidi". Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell' Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell' Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall' annotazione sul Libro dei Soci disposta dallo stesso Organo Amministrativo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio potrà proporre opposizione entro e non oltre 15 giorni dalla data della ricezione della comunicazione.

L'esclusione dalla Società comporta la perdita per il Socio escluso del diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, salva diversa e motivata statuizione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di esclusione.

In ogni caso, vale anche per il Socio escluso il categorico divieto previsto all' Art.17.6 dello Statuto per il Socio uscente.

Rimborso quote restituibili

Le quote di Capitale Sociale e gli altri contributi restituibili a norma di Statuto possono essere rimborsati solo in caso di Recesso del Socio.

Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l' osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, in caso di:

- perdita dei requisiti di ammissione di cui all' articolo 13.1 dello Statuto;
- regolare e completa estinzione degli affidamenti concessi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, da Banche e/o altri Intermediari Finanziari, assistiti dalla garanzia del "Confidi".

Il Socio che intende recedere dal "Confidi" deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro quindici giorni dall' iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che vi abbia dato causa o dal verificarsi del diverso evento che legittimi il recesso. La comunicazione dovrà recare l' indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l' esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso.

Il recesso può essere esercitato soltanto per l' intera quota posseduta e, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del "Confidi" in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore.

Nell' ipotesi in cui le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del "Confidi" siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio, per statuto, ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull' operazione subita dalla Società.

Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all' osservanza degli obblighi di cui all' articolo 15 dello Statuto.

Al Socio receduto spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita e delle somme che abbia versato ai sensi dell' articolo 15.1, lettera d), dello Statuto, entrambi nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa eventuale deduzione delle frazioni di capitale e di fondo rischi assorbite da insolvenze di altri soci accertate anteriormente alla data di esclusione, nonché alla revoca delle fideiussioni prestate.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell' esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e saranno quindi liquidate solo dopo l' approvazione del medesimo bilancio d' esercizio, nel termine di trenta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti.

In seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal socio recedente, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio presunte, potrà autorizzare restituzione parziali dell' importo versato a titolo di fondo rischi, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio per l' anno in corso.

Nel medesimo modo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere qualora la richiesta di restituzione provenga da un socio che abbia estinto una o più linee di credito, mantenendone almeno un' altra.

Resta salva la possibilità per il "Confidi" di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto e/o escluso ed i crediti vantati nei confronti dello stesso.

È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all' aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all' applicazione dell' art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

Rimborso Contributi Pubblici

La richiesta dei contributi di Enti Pubblici gestiti dal Confidi, ove spettanti, deve essere effettuata dal Socio allegando la prescritta documentazione. I contributi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi ConfeserFidi Società Consortile a r.l..

Procedure di Reclamo

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all' Ufficio Reclami dello stesso.

Clausola Compromissoria e Foro Competente

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all' interpretazione ed all' esecuzione del contratto sociale e dello Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l' impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del "Confidi".

Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio Arbitrale, sarà competente in via esclusiva l' Autorità Giudiziaria del Foro di Modica.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto ed al regolamento interno del Confidi ConfeserFidi Società Consortile a r.l., visionabili presso le sedi dello stesso.

Legenda delle Principali Definizioni

Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi garantisce l' adempimento;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005;

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell' interesse del Cliente;

Azione di Regresso: è il diritto di agire nei confronti del debitore principale che il Confidi acquisisce una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi pro quota nei diritti del debitore;

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale;

Fideiussione c.d. "specificata": è il contratto con il quale il fideiussore assume l' obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche;

Fideiussione c.d. "omnibus": è il contratto con il quale il fideiussore assume l' obbligazione di garanzia non solo dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, ma anche per quelli che, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura;

Pegno: è un diritto di garanzia su beni mobili o su crediti di proprietà del debitore o di terzi. Il pegno è una causa legittima di prelazione perché consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno si costituisce con contratto reale, per cui il debitore principale (o il terzo datore del pegno) perde temporaneamente il possesso del bene;

Ipoteca: è un diritto di garanzia su beni immobili o diritti reali immobiliari del debitore o di terzi. L' iscrizione ipotecaria attribuisce al creditore la facoltà di produrre l' espropriazione del bene e la sua vendita forzata. In caso di inadempimento del debitore principale, il creditore può procedere alla vendita del bene posto a sua garanzia;

Pagamento alla richiesta: il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;

Scoring: modelli di previsione delle insolvenze che si fondano su metodologie di carattere statistico; tali modelli consentono una valutazione automatica delle aziende sottoposte ad analisi, fornendo per ognuna di esse uno score, cioè un numero, ricavabile dall' inserimento nel modello di alcuni indicatori (indici di bilancio, informazioni Centrale Rischi, dati andamentali, etc.), atto a riclassificare le stesse in categorie di aziende sane e rischiose.

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell' impresa _____
dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto. Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____

Firma _____